



TRIBUNALE DI TORINO
- SEZIONE SESTA CIVILE - FALLIMENTARE -

PROC. N. 5759/2019 V.G.

DECRETO DI APERTURA DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE
EX ART. 14 QUINQUIES L N. 3/2012

Il Giudice,

letto il ricorso con cui ha domandato di essere ammessa ad una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento e, nello specifico, ha proposto la domanda di ammissione alla liquidazione del patrimonio, ai sensi dell'art. 14 *ter* legge n. 3/2012;

rilevato che ricorre lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6, co 2, lett a) della legge n. 3/2012 e che risultano sussistere i requisiti soggettivi indicati dal comma 2 dell'art. 7 della citata legge;

rilevato che la debitrice ha depositato la documentazione richiesta dagli art. 9, commi 2 e 3, e 14 *ter*, comma 3, della legge n. 3/2012;

preso atto che il professionista incaricato dall'Organismo di Composizione della Crisi "La rinascita degli onesti" di svolgere i compiti e le funzioni di gestore della crisi, dott. Stefano Scagnelli, verificata la completezza della documentazione depositata con la domanda e l'attendibilità dei dati forniti dal debitore e dai creditori ha concluso la sua relazione attestando di ritenere *"utile l'ammissione a tale procedura, in quanto rappresenta l'unica soluzione che può offrire all'istante la possibilità di adempiere ai propri debiti e può congiuntamente offrire ai creditori la garanzia del rispetto della par condicio creditorum, condizione che non sarebbe controllabile in caso di pagamenti parziali effettuati dai debitori in seguito alle diverse azioni individuali eventualmente effettuate dai creditori"*;

considerato che il suddetto professionista non ha rilevato la sussistenza di atti che potrebbero costituire frode o arrecare danno ai creditori;

ritenuto che sussistano i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione ai sensi dell'art. 14 *quinques* legge n. 3/2012;

rilevato che il patrimonio dell'istante in concreto liquidabile è composto unicamente da un bene mobile registrato, non risultando la ricorrente proprietaria di beni immobili o di beni mobili pignorabili di valore tale da far ritenere utile la loro liquidazione a favore del ceto creditorio, anche tenuto conto delle spese per l'adozione di una procedura competitiva finalizzata alla vendita;



rilevato che l'apertura della procedura di liquidazione comporta la messa a disposizione dei creditori di quell'unico bene mobile registrato e del reddito da lavoro della ricorrente, per la quota eccedente quanto necessario per il suo mantenimento;

ritenuto che l'autovettura di proprietà della ricorrente non possa essere esclusa dal procedimento di liquidazione, poiché

- non vi è prova che l'uso da parte della ricorrente di tale autovettura sia effettivamente necessario per il raggiungimento del posto di lavoro o, comunque, comporti costi minori da quelli derivanti dall'utilizzo di mezzi di trasporto alternativi (ad es. mezzi pubblici);
- il bene risulta avere un valore stimato di € 3.100, percentualmente non irrisorio rispetto all'attivo complessivamente realizzabile nell'ambito della procedura;

rilevato che la ricorrente risulta percepire mensilmente un reddito da lavoro complessivo di € 2.000;

ritenuto che la stima delle spese mensili per il mantenimento della ricorrente, così come riepilogate nel prospetto a pag. 10 del ricorso, risulti complessivamente congrua, anche alla luce dei dati ISTAT prodotti (cfr. doc. 20 bis);

ritenuto congruo, alla luce di tali considerazioni, definire il limite di quanto occorre al mantenimento della ricorrente nella misura proposta di € 1.498,00 al mese;

dichiara

aperta la procedura di liquidazione dei beni di _____, escludendo dalla liquidazione i mobili impignorabili e le somme necessarie al mantenimento della ricorrente, quantificate in 1.498 mensili;

nomina

liquidatore il dott. Stefano Scagnelli, con studio in Torino, c.so Stati Uniti 41, che risulta in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.f., con l'incarico di svolgere tutti i compiti di cui all'art. 14 *sexies* L. n. 3/12

dispone

che, sino all'emanazione del decreto di chiusura della liquidazione di cui all'art. 14 *novies*, comma 5, L. n. 3/2012, non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al presente decreto;

dispone

che la domanda ed il presente decreto siano pubblicati a cura del Liquidatore, sul sito internet del Tribunale di Torino, nonché trasmessi a cura del Liquidatore ai creditori indicati nella domanda;

dispone

che, qualora non vi abbia ancora provveduto, il Liquidatore dia notizia all'Agente della riscossione e agli Uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante;

ordina

che il debitore consegni al Liquidatore tutti i beni facenti parte del patrimonio oggetto della liquidazione;

dispone



che la debitrice possa trattenere i proventi della sua attività lavorativa percepiti a qualunque titolo nel limite sopra indicato, mettendo invece a disposizione della procedura tutte le somme eccedenti.

Si comunichi.

Torino, 8 maggio 2019

Il Giudice
(Stefano Miglietta)

